


LA VERIFICA DEL PASSIVO

PRINCIPI GENERALI




funzione:

individuare i soggetti che hanno diritto di partecipare alla ripartizione del ricavato della liquidazione .

formazione: massa passiva

Disciplina: art. 92 ss. R.D. 267/1942 **artt. 200 ss. CCII** D.Lgs. n. 14/2019

P. DI ESCLUSIVITÀ (ART. 52 L.F.¹)



¹ Art. 52: ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

Concentrazione della cognizione di ogni pretesa economica dei terzi davanti al Tribunale Fallimentare.

La Cassazione parla di “... **obbligatorietà ed esclusività** del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice che deve osservare inderogabilmente un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori” (Cass. 12785/2012)

Riflessi pratici → improponibilità ed improcedibilità delle domande di accertamento del credito formulate dinnanzi ad un giudice diverso dal G.d.

..... “nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo **improcedibile ogni diversa azione.**” (Cass. 17035/2011).

“...L'eventuale adozione di un rito diverso produce, quindi, un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente **improponibilità della domanda.** Tale rilevabilità, peraltro, va coordinata con il sistema delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato, in forza del principio di conversione della invalidazione nella impugnazione sì che la nullità che deriva da tale vizio procedimentale, ove non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che ne è affetta, resta superata dall'intervenuto giudicato, con conseguente preclusione di siffatta rilevabilità e della deducibilità ai fini dei successivi gravami”(Cassazione civile sez. III, 21/01/2014, n.1115)

caso pratico: sentenza di primo grado emessa dal giudice dell'opposizione a d.i. rigetta pretesa creditoria accoglie l'opposizione revocando il d. i.).

L'asserito creditore soccombente impugna la sentenza.

Problema: ci costituiamo? No! Ratio → p. di esclusività → l'appello è improcedibile

NB l'ufficio fallimentare non è vincolato dalla sentenza favorevole non passata in giudicato e può, se lo ritiene fondato, anche ammettere il credito negato giudiziarmente!!!!

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEL PASSIVO

Il curatore ha un ruolo centrale

Attività preliminare

1)Esaminare le scritture contabili

art. 89

2)Elenco dei creditori con indicazione dei crediti, delle cause di prelazione e titoli

3)Depositare l'elenco in cancelleria

comunicazioni ex **Art. 92** art. 200 CCII

4)Comunicazioni

Indicano le modalità di formulazione della domanda di ammissione

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TEMPESTIVE, TARDIVE, ULTRATARDIVE

Art. 93

TEMPESTIVE

Termine:

→ deve pervenire all'indirizzo p.e.c. del curatore **ALMENO 30 g. PRIMA** (termine acceleratorio)² dell'udienza di verifica.

NB è **perentorio!**

In caso di mancato rispetto la domanda è **tardiva** e dovrà essere esaminata in un'udienza *ad hoc* fissata per le tardive.

Come si calcola?

art. 155 cpc

→ Termine a ritroso

→ sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto)³ espressamente previsto da 201 u. co CCII

Problema pratico: rinvio data fissata per l'udienza verifica? I) *ubi lex voluit dixit*/
II) *Tesi Preferibile*: data fissata nella sentenza di fallimento (r. certezza; par condicio creditorum; sorgerebbero problemi in quei casi in cui si fissano più udienze di verifica per esaminare a *tranches* le domande); il Legislatore ha riguardo all'ipotesi fisiologica;

² Ecco perché l'art. 92 dice "Senza indugio".

³ Cassazione civile sez. I, 24/07/2012, (ud. 11/01/2011, dep. 24/07/2012), n.12960

Forma della domanda di ammissione (93 l.f. 203 CCII):

-ricorso

-**a mezzo p.e.c.** (la p.e.c. è solo lo strumento di trasmissione -al pari di una raccomandata -non è la domanda!!!)

Caso pratico: domanda formulata all'interno della p.e.c? è inammissibile!!!

Soggetti:

-creditore

-2900 c.c

-titolare di diritti reali o personale di godimento

-creditore anche munito di diritto di prelazione (**art. 52**)

Problema: se il fallito è **terzo datore di ipoteca** (2868 c.c.) può il creditore insinuarsi al passivo?⁴

Cassazione Civile, Sez. I, 12 luglio 2019, n. 18790

“I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell’avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall.”

⁴ Excursus giurisprudenziale.

-fino al 2019 la giurisprudenza granitica escludeva ciò affermando che costui dovesse partecipare solo al riparto. *ratio* non è creditore del fallito.

-Nel 2019 *revirement* (facendo leva sul tenore letterale dell’art. 52 **“ogni credito”**)

-Nello stesso 2019 la Cassazione torna sui suoi passi

→ Novità

L'art. 201 CCII dice **Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui**

→ Il creditore che intenda partecipare alla ripartizione del ricavato sul bene deve formulare domanda seguendo il rito previsto per l'accertamento del passivo.

Art. 95

PROGETTO DI STATO PASSIVO

Passaggi procedurali:

1) predisposizione del **progetto** (con le modalità di cui *infra*)

Esamina **ciascuna** domanda “*rassegna le proprie **MOTIVATE conclusioni***” (V. *infra*)⁵

Forma **elenchi separati** per i titolari di diritti sui beni mobili ed immobili.

2) **deposito** in cancelleria **almeno 15 g** prima dell'udienza

3) **trasmissione** ai creditori **almeno 15 g** prima dell'udienza

3) deposito eventuale progetto con integrazioni alla luce delle osservazioni

4) **udienza di verifica**

Modalità di svolgimento (Art. 95 co.3)

Parti:

- giudice e curatore (preferibile: il curatore è parte necessaria)

- la partecipazione degli istanti è facoltativa (non opera il p. di non contestazione)

- *idem* per quella del fallito (che può chiedere di essere sentito 95 c. 4)

Si redige **processo verbale**

Eventuali **istanze istruttorie**:

entro 5 g dall'udienza; compatibilmente con esigenze di celerità

⁵ E' prassi che il curatore interroghi il fallito in merito alle domande di insinuazione
NB le dichiarazioni rese dal fallito non hanno natura confessoria

ok prove costituende, a patto che le ritenga compatibili con le esigenze di celerità del procedimento

No consulenza tecnica

5) Decreto esecutività

Terminato l'esame di tutte le domande il gd forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto (96 co. 5)

→ giudicato endo-fallimentare

Ribadito anche dal 204 u. co. CCII

6) comunicazioni a tutti i ricorrenti

a mezzo pec *ex art. 97*

Il curatore predispone il progetto rassegnando per ogni domanda le proprie motivate conclusioni

- **Chiare; -sintetiche; -motivate** (*No-relatio-* alla domanda o alla decisione che prenderà il g.d.); - **indicazione dei documenti rilevanti**

ratio: consentire diritto di difesa

NB deve sempre prendere posizione sulla domanda. **Non opera il p. di non contestazione**

Eccezioni in senso stretto:

fatti estintivi, modificativi o impeditivi rilevabili solo su istanza del curatore.

-prescrizione (2938).....

-annullabilità (1442)

-rescindibilità (1449)

-compensazione (1241)

La **prescrizione presuntiva** (2954 c.c.) → Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione ma di una presunzione di estinzione dei diritti.

Quindi trascorso un certo lasso temporale deve ritenersi che il debitore abbia pagato quanto dovuto (***iuris tantum***)

Es. art. 2956 c.c. → prestatori di lavoro, professionisti, notai;



Come va formulata?

Non basta, quindi, la mera deduzione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto occorre riconoscere l'esistenza del credito!!!!

Occorre evitare contraddizioni!⁶

- a) Non si può dire il credito non è provato;
- b) No formulazione congiunta ad un'eccezione di compensazione (perché questa presuppone che il credito non sia stato ancora soddisfatto).
- c) l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta!!!!

Cassazione civile , sez. II , 25/02/1981 , n. 1149 → “Poiché a norma dell'art. 2959 c.c. la **prescrizione presuntiva non è opponibile da chi** abbia comunque ammesso in giudizio che il debito **non è stato estinto**.....”.

⁶ Cass. civ., sez. , I , , 28 giugno 2019, n. 17595; Cass. civ., sez. , VI , , 5 giugno 2019, n. 15303

Eccezioni rilevabili d'ufficio (cd in senso lato)

- nullità
- simulazione
- adempimento
- interruzione della prescrizione
- mancanza di data certa⁷ (2704).
- eccessiva onerosità della penale
- giudicato (v. discorso domande tardive)
- legittimazione attiva

⁷ (Cassazione civile, sez. VI, 21 Giugno 2018, n. 16404 *"In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice"*).

AMMISSIONE CON RISERVA

ART. 96 CO. 3

Ipotesi tassative!!!

3 casi ex art. 96 l.f. + altri casi previsti dalla legge

1) **crediti condizionati** Ratio: 1356 c.c.

→ ok sospensiva; ok risolutiva (*ratio*: lettera);

→ NON vi rientrano i **crediti futuri** meramente eventuali⁸

La riserva va sciolta nel momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione o è certo il suo mancato verificarsi.

2) **crediti per i quali la mancata produzione del titolo non dipende da fatto riferibile al creditore**

→ per "titolo" si intende più in generale quello giustificativo della pretesa

→ sul ricorrente grava un duplice onere a) provare la rilevanza del documento invocato; b) provare la non imputabilità.

(il g.d. assegna un termine)

3) **i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento**

→ se pronunciata ante fallimento è opponibile → se il curatore ritiene di dover proseguire il giudizio di merito e impugnare il titolo giudiziale AMMETTE CON RISERVA.

→ che si intende per pronunciata?

Nel giudizio ordinario → sentenza depositata e pubblicata ex 133 c.p.c.;

⁸ Cassazione civile sez. I, 08/08/2003, n.11953 → "L'art. 55, comma 3, l. fall., nel prevedere la partecipazione al concorso con riserva (a norma degli art. 95 e 113 della stessa legge) dei crediti condizionali, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e come tale non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale....."

Nel giudizio del lavoro o tributario → è sufficiente il deposito del dispositivo ante fallimento essendo irrilevante il deposito delle motivazioni post fallimento⁹

NB la disposizione costituisce una **deroga al principio di cui all'art. 52** consentendo lo svolgimento del giudizio di accertamento di un credito in una sede diversa da quella dell'accertamento del passivo.

Ratio: per non disperdere l'attività giurisdizionale già compiuta.

NB il curatore può chiedere l'ammissione del credito senza riserva così facendo **acquiescenza** alla sentenza ritenuta fondata.

Scioglimento della riserva → 113 bis

Presupposti:

- verificazione evento.....
- istanza (del curatore o dell'interessato)
- decreto del g.d. *de plano*

NB va sciolta anche in caso di mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione? Preferibile sì (analogia).

⁹ **Cassazione civile sez. I, 16/01/1999, n.399** "in materia fallimentare, la decisione della commissione tributaria, della quale prima della dichiarazione di fallimento sia stato depositato in segreteria il solo dispositivo, costituisce titolo per l'ammissione al passivo del credito di imposta (nella specie per i.v.a.), atteso che in esso dispositivo e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non può non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con il successivo deposito della motivazione, non potendo pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato".

DOMANDE TARDIVE ED ULTRATARDIVE

art. 101

domande tardive

Deposito Decreto di
esecutività

entro 12 mesi / **con CCII 6 mesi**



(18 se previsto nella sent di fall)

Fissa udienza ogni 4 mesi (salvo motivi d'urgenza)



Il curatore deve dare **comunicazione** della fissazione agli istanti (“*a coloro che hanno presentato la domanda*”).

Disciplina: idem 93 e ss → **forma**, **contenuto**, **soggetti legittimati**, ecc.

NB prima della riforma il procedimento aveva natura bifasica (il gd fissava l'udienza in cui dovevano comparire il curatore ed il singolo creditore; se il creditore non contestava il gd. ammetteva con decreto; se contestava si apriva un giudizio di cognizione ordinaria che si concludeva con sentenza).

Conseguenze della tardività: 112

Domande ultratardive

Deposito decreto esecutività

oltre 12 mesi

domanda

con CCII ridotto a **6 mesi** !!

contenuto

quid pluris → ragioni del ritardo

Il CCII disciplina più nel dettaglio le ipotesi di inammissibilità

2 ipotesi di **inammissibilità**:

- 1) se il ritardo è dipeso da causa imputabile (l'onere probatorio grava sull'istante).
- 2) Se non è motivato

PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

Art. 102

Nozione → un'istanza con la quale il curatore chiede il non luogo a procedere con l'accertamento del passivo (relativamente ai creditori concorsuali) se emerge che l'attivo acquisibile non è ragionevolmente sufficiente a soddisfare i creditori che abbiano chiesto l'ammissione.

È una valutazione prospettica

Ratio evitare inutile dispendio di tempo e risorse.

Come va compiuta?

Tenendo conto :

1) dell'attivo disponibile (**patrimonio statico**) → beni, titoli di credito, liquidità

- 2) delle azioni recuperatorie o risarcitorie esperibili;
- 3) della possibilità di affitto d'azienda (patrimonio dinamico).

neppure un creditore concorsuale e neppure in parte (ok prededuzione)

Presupposti:

- 1) non può essere liquidato (secondo una valutazione prospettica) attivo idoneo a pagare anche parzialmente un creditore ammesso (diverso da quello prededucibile) → **altrimenti 118 n. 4**
- 2) **istanza curatore** l'inerzia è causa di responsabilità¹⁰;
- 3) **deposito almeno 20 g prima dell'udienza di verifica** (natura: ordinatorio!);
- 4) **relazione del curatore**;
- 5) **parere cdc** (ok 41 co. 4);
- 6) **sentito il fallito**

- 7) **decreto gd** succintamente motivato

Obbligo di comunicazione 102 u. co. ai creditori che hanno domandato l'ammissione

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

OGGETTO DELLA VERIFICA:

- 1) **crediti** sorti ante fallimento; R cristallizzazione del passivo del fallito¹¹ (solo crediti che rinvergono la propria fonte in atti anteriori alla dichiarazione di fallimento)
- 2) **crediti prededucibili** (art. 52 l.f.)¹² → salvo se incontestati (art. 111 bis l.f.)

crediti da revocatoria ex art. 70 co. 2

Natura → discussa → I) concorsuali/II) prededucibili

preferibile: prededucibili (art. 111 l.f. criterio cronologico “in occasione”)¹³

ammissibili solo per sorte capitale (no interessi, rivalutazione e spese)

3) beni

¹¹ “In sede di formazione dello stato passivo nel fallimento, il conflitto fra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, è regolato dal principio di cui all'art. 44 l. fall., derivandone la riserva dei beni del fallito a favore solo dei primi e la preclusione per i creditori posteriori della possibilità di affermare il proprio diritto al concorso” (Cassazione civile sez. VI, 08/11/2010, n.22711)

.....ed invero, per effetto del noto fenomeno di cristallizzazione del passivo determinato dall'apertura del concorso, i diritti che trovino la loro fonte generatrice in atti o fatti posteriori alla dichiarazione del fallimento non possono essere ammessi al passivo, nemmeno con riserva, perché in se stessi estranei alla partecipazione al soddisfacimento concorsuale, onde, agli effetti endofallimentari, resta priva di qualsiasi rilevanza una eventuale connotazione di condizionalità (Cassazione civile sez. I, 25/08/1998, n.8428).

¹² La definizione è contenuta nell'art. 111 co. 3 (che fa riferimento ad un duplice criterio: cronologico e teleologico)

¹³

BENI



Rivendica e restituzione art. 103...¹⁴

Rivendica → diritto di proprietà o altro diritto reale minore di cui il terzo sia titolare (es 1470-2643 ante fall)

Restituzione → presuppone un diritto personale di godimento di cui sia titolare il terzo o il fallito.

(chi chiede la restituzione potrebbe essere il proprietario del bene che ha dato in godimento il bene al fallito)

Procedimento

Idem 92 ss

Quanto al contenuto art. **93 n 2** (descrizione) → INAMMISSIBILITA'

¹⁴ Hanno stesso *petitum* ma diversa *causa petendi*: *proprietà vs rapporto obbligatorio*

L'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima - di carattere reale - gli attori assumono di essere comproprietari della cosa e di non averne più il possesso, sicché agiscono contro chiunque di fatto la possiede o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto di comproprietà e sia al fine di conseguire il compossesso della cosa; mentre la seconda azione - di natura personale - ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire la prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, di talché si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa.
(ad es. il diritto alla restituzione dell'appartamento per finita locazione o per scadenza del contratto di comodato).

95 (elenchi separati)¹⁵

103 *ius variandi*.

DEVE AVERE AD OGGETTO BENI INVENTARIATI

Altrimenti è INAMMISSIBILE!



BENI MOBILI FACILMENTE RICONOSCIBILI

(art. 87 bis)

possono essere restituiti **BREVI MANU** fuori dalla verifica del passivo

→ **BENI MOBILI**

es abiti in tintoria; automobile in autorimessa in conto vendita; oggetti a riparare

→ è opportuno non inventarli

-istanza del terzo;

-parere del curatore

-parere del cdc

-decreto del G.D

NB la prova non è meno rigorosa di quella che occorre in sede di verifica !!!!

(data certa ante fallimento; 621 c.p.c.)

¹⁵ Perché hanno interessi contrapposti a quelli degli altri creditori che vogliono liquidare i beni (loro vogliono sottrarre i beni alla liquidazione)

Art. 103

Onere probatorio in tema di rivendica e restituzione

Rivendica → proprietà o altro diritto reale

BENI IMMOBILI: atto scritto avente data certa anteriore al fall. (1350 -2704 c.c.) e trascritto ante fall (45 l.f)

BENI MOBILI: opera preclusione probatoria ex 621 cpc (no prova testimoniale né presunzioni se si trovano nella casa o nell'azienda del debitore).

(es non basta l'iscrizione al PRA per i mobili registrati rinvenuti nei locali del fallito)¹⁶.

Restituzione → rapporto obbligatorio (es. contratto di locazione registrato)

¹⁶ Cassazione civile sez. I, 06/07/2015, n.13884 → In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 legge fall., l'onere di dimostrare il proprio diritto sui medesimi beni, trovando peraltro applicazione le limitazioni probatorie previste dall'art. 621 cod. proc. civ., operanti anche in caso di prova presuntiva in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 cod. civ. Pertanto, salvo il caso in cui la presunzione non trovi fondamento nella specifica natura dell'attività esercitata, la prova dell'intestazione in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo, asseritamente trasferito a quest'ultimo da parte della società fallita a seguito di un'operazione di leasing, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di rivendica, derivando dall'iscrizione nel pubblico registro una presunzione semplice quanto all'effetto traslativo del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusione di cui alla citata disposizione.

Problemi:

-**Cose mobili fungibili** (es danaro)¹⁷ ? No! perché non è determinabile (Cass. 15703/18)→domanda di ammissione ex 93 l.f.

-**Beni usucapiti?** Solo se c'è sentenza o accordo di mediazione trascritto !!!

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12736→ *“In sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito, riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione”.*

Pubblicità→art. 210 CCII u. co→prevede che il decreto che accoglie la domanda di rivendica è soggetto alle medesime forme di pubblicità legale dell'atto traslativo.

CREDITI PREDEDUCIBILI

Nozione→ “in occasione” e/o “in funzione” (1111.f).

Esempi:

-**spese sostenute per la pubblicità dell'apertura del fallimento**, anche presso i pubblici registri ove il fallito risulti essere proprietario (o titolare di diritti reali di godimento su cosa altrui) di beni immobili o di mobili registrati;

-**IMU;**

¹⁷ **Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, n.13511** →In sede fallimentare le **cose mobili fungibili, compreso il denaro**, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore).

- tutti gli esborsi di denaro riconducibili alla **gestione, alla conservazione e alla riparazione del compendio**
- le **spese per l'apertura di conti correnti bancari**
- **l'avviso ai creditori** ex art. 92 l.fall.
- **Spese di giustizia** per le azioni avviate dal curatore (ovvero nei confronti di questa);
- sorte a seguito della **continuazione di un rapporto contrattuale** da parte del curatore;
- la **pubblicità delle vendite** dei beni;
- **spese condominio**;

NB le spese condominiali ante fall vanno insinuate al passivo! → **legittimato è l'amministratore!** è sufficiente il **bilancio preventivo** !!

- “il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione della procedura concorsuale", e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall.”.
(cassazione civile sez. i, 10/09/2014, n.19013; cassazione civile sez. i, 28/10/2019, n.27538)

[“il credito relativo al compenso per prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e riguardanti l'attività difensiva inerente ad una domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. dichiarata **inammissibile** per mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione non è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., sia perché, non arrecando alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità, non può dirsi collegato occasionalmente o funzionalmente con la stessa, sia perché la prededucibilità è espressamente esclusa dall'art. 11, comma 3-quater, del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014, di natura interpretativa, per il quale i crediti relativi alle procedure di concordato sono prededucibili nel successivo fallimento alla duplice condizione che il deposito della proposta, del piano e della documentazione sia avvenuto nel termine fissato dal tribunale e che sia stato pronunciato senza soluzione di continuità il decreto di apertura di cui all'art. 163 l.fall.”

(cassazione civile sez. vi, 18/12/2015, n.25589)]

Ok **ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

Deroga → **111 bis l.f.**

incontestati; o se sorti a seguito di provvedimento emesso ex **25 n. 4 l.f.**

Es compenso curatore

Es compenso del legale nominato dalla curatela

Ammontare

Vanno soddisfatti nel fallimento per capitale interessi e spese (111 bis l.f.)

No rivalutazione (fatta eccezione per i crediti di lavoro subordinato)

DOMANDA FONDATA SU SCRITTURA PRIVATA

Se autenticata → la data è certa! (o almeno si presume fino a prova contraria)

Se non autenticata → non è opponibile la scrittura che non **abbia data certa anteriore**, a norma dell'art. 2704 c.c.

CREDITI PORTATI DA FATTURA



La sola fattura non è sufficiente (per motivi: 1. È atto unilaterale del fornitore; 2. non vi è prova della consegna; 3. manca data certa)!!!!

Neppure se accompagnata dall'estratto autentico delle scritture contabili!

Ratio: Nei confronti del curatore non ci si può avvalere dell'efficacia probatoria riconosciuta ai libri contabili *ex artt.* 2709 e 2710 cc (Cassazione, sez. VI ord. 23-04-2013 n. 9764);

fattura (anche in copia) + **ddt**

→ **firmati** dal vettore o dal destinatario¹⁸

¹⁸ Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, n.1389 → "Poiché l'[art. 2704 c.c.](#) fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento".



**PROGRAMMA DI
LIQUIDAZIONE –
– art.213 CCI**

- ◉ **CONTENUTO:** il programma è suddiviso in sezioni avuto riguardo: a) ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili; b) ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni; c) ai criteri e alle modalità di riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; d) alla indicazione delle azioni giudiziarie di qualunque natura; e) alla indicazione del subentro nelle liti pendenti con i costi del primo grado di giudizio. Il programma deve inoltre indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, evitando se possibile la perdita di valore connessa ad una vendita atomistica (scompare il riferimento al contenuto analitico).
- ◉ il termine presumibile di conclusione delle operazioni non superiore a 5 anni dal deposito della sentenza, salvo giustificato motivo (prorogabile con decreto del GD a 7);
- ◉ il termine entro cui dare inizio alle operazioni – entro 12 mesi dal deposito della sentenza deve essere iniziata la vendita/ riscossione crediti (novità del CCI)
- ◉ Il mancato rispetto di detti termini è causa di revoca del curatore
- ◉ **NOVITA'** → presunzione di manifesta non convenienza: quando vi siano stati 6 esperimenti di vendita infruttuosi il curatore deve rinunciare alla liquidazione salvo che il GD per giustificato motivo autorizzi ulteriori vendite;

- ◉ Il programma è trasmesso al GD
- ◉ Il GD – previo controllo di legittimità – ne autorizza la sottoposizione al CDC per l’approvazione
- ◉ Il GD autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato

VENDITA

Sulla base di stima di esperto nominato dal curatore.

Procedura competitiva → art. 216

*“Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite **procedure competitive**, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere **almeno tre esperimenti di vendita all'anno**. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile.”*

Procedimento di ripartizione

220 ccii

“Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.”

Il comma 1 costituisce sostanzialmente una riscrittura dell'originario dell'art. 110, primo comma, l.fall. con la opportuna precisazione (derivante dalla prassi) che il riparto delle somme disponibili **vi sarà unicamente allorquando l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile** (altrimenti il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incumbenti).

Art. 220

1. *Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:*
 1. *a) per il pagamento dei crediti **prededucibili**;*
 2. *b) per il pagamento dei crediti ammessi con **prelazione** sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;*
 3. *c) per il pagamento dei creditori **chirografari**, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;*
 4. *d) per il pagamento dei **crediti postergati**.*

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

La chiusura del fallimento è dichiarata con **decreto motivato** pronunciato dal Tribunale fallimentare, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio.

Contro il decreto che dichiara la chiusura (o contro il decreto che ne respinge la richiesta) è ammesso reclamo davanti alla Corte d'Appello, il cui decreto può essere, a sua volta, impugnato tramite ricorso in cassazione.

Articolo 233

Casi di chiusura

L'articolo in esame disciplina i casi di chiusura della procedura, confermate nelle seguenti ipotesi attualmente previste dall'art. 118 l.fall.:

“1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

- 1. a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;*
- 2. b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;*
- 3. c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;*
- 4. d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130”*

LA CHIUSURA CON GIUDIZI PENDENTI

Art. 234 ccii

“1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.”

EFFETTI DELLA CHIUSURA

La chiusura del fallimento comporta la cessazione di tutti gli effetti del fallimento: cessano gli effetti sul patrimonio del fallito e le relative incapacità; i creditori riacquistano il libero esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali nei confronti del fallito e decadono gli organi del fallimento.

ART. 236

“Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del [debitore](#) e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [234](#).

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per [capitale](#) e [interessi](#), salvo quanto previsto dagli articoli [278](#) e seguenti.

4. Il [decreto](#) o la [sentenza](#) con la quale il [credito](#) è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo [634](#) del codice di procedura civile.

5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo [234](#), il [giudice](#) delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”.

RIAPERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 237

“Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo [233](#), comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

- 1. a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;*
- 2. b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.*

3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.

4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.

5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti”.

